



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4623

Data: 20/03/2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 980/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Giliberto Massimo appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurneri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Giuseppe Dimartino del foro di Ragusa, difensore del sig. Giliberto Massimo ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Corso Italia n. 167, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 13168 dell'18/09/2013, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 747 del 25/09/2013 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Giliberto Massimo;

VISTA la sentenza n. 392/14 con cui il Giudice del Lavoro rigettava le domande attrici intese ad ottenere la conversione del dedotto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, pari ad 1/4 della somma complessiva di € 5.400,00 oltre CPA e IVA;

VISTA la deliberazione consortile n. 957 del 23/07/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 392/2014;

VISTA la delibera n. 1191 del 13/05/2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Giliberto Massimo

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 980/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Giliberto Massimo e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 392/2014 del Tribunale di Ragusa che:

- 1) dichiara la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 04/12/2001 con decorrenza dal 10/12/2001 e, per l'effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Giliberto Massimo alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al risarcimento del danno in favore del sig. Giliberto Massimo tramite versamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

RITENUTO che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°980/2016 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato in data 04.12.2001 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 04/12/2001 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Giliberto Massimo, nato a Scicli il 1°/04/1976, con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04.12.2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 27/03/2014 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 980/2016 della Corte d'Appello di Catania:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Casarini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Casarini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)